

Rientro dei capitali. Incoerente la non punibilità dei reati dichiarativi e l'allungamento della decadenza

Voluntary, pesa il raddoppio dei termini

DA CHIARIRE

Estensione della collaborazione volontaria alle società da coordinare meglio con la sanatoria per i soci

Marco Cerrato

■ La proposta di legge sulla **voluntary disclosure** recentemente licenziata dalla commissione Finanze della Camera rappresenta un considerevole passo avanti rispetto al testo del Dl 4/2014 non convertito. Vi sono tuttavia due temi importanti sui quali il provvedimento potrebbe essere migliorato.

Il primo riguarda le annualità oggetto di regolarizzazione, su cui incide il cosiddetto raddoppio dei termini. Il testo recentemente approvato, innovando rispetto al Dl 4/2014, riduce gli anni da regolarizzare escludendo il raddoppio dei termini disciplinato dall'articolo 12, comma 2-bis del medesimo Dl 78/2009, concernente l'applicazione della presunzione di evasione su investimenti e attività in Stati black list. L'esclusione è soggetta alla condizione che ricorrano congiuntamente tre condizioni: a) gli investimenti siano detenuti in uno Stato black list che stipuli entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni con l'Italia; b) l'autore delle violazioni rilasci all'intermediario finanziario estero l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane che lo richiedano tutti i dati concernenti le attività oggetto di regolarizzazione; c) l'autore delle violazioni, qualora successivamente alla istanza di voluntary trasferisca le attività ad altro intermediario finanziario, rilasci, entro 30 giorni dal tra-

sferimento, la medesima autorizzazione e la trasmetta all'Amministrazione finanziaria entro 60 giorni dal trasferimento.

Se da un lato è importante che a tali condizioni sia stato escluso il raddoppio dei termini per la presunzione di evasione di cui all'articolo 12 comma 2-bis, appare poco comprensibile che l'esclusione non riguardi anche il raddoppio dei termini previsto dal successivo comma 3-ter per la contestazione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale. Inoltre, appare singolare che la procedura di voluntary disclosure comporti da un lato la non punibilità per i reati dichiarativi (e la forte riduzione delle pene per i reati fraudolenti) e dall'altro lato consideri rilevanti tali reati ai fini del raddoppio dei termini; in secondo luogo tale soluzione andrebbe contro i principi contenuti nella delega fiscale secondo cui il raddoppio dei termini potrà avvenire soltanto in presenza di invio della denuncia entro il termine ordinario di decadenza: poiché l'adesione alla procedura non è ammessa se hanno già avuto inizio procedimenti penali tributari, secondo i principi della legge delega il raddoppio dei termini non potrebbe mai operare in presenza di una valida istanza di voluntary.

Il secondo tema sul quale la normativa potrebbe essere migliorata riguarda il "ravvedimento speciale". Tale nuovo istituto è stato introdotto per evitare discriminazioni tra evasori persone fisiche che hanno commesso violazioni della legge sul monitoraggio fiscale ed evasori (anche persone giuridiche residenti o non residenti) responsabili di altre violazioni fiscali. Il nuovo ravvedimento si presta a regolare, ad esempio, oltre ad este-

rovestizioni e stabili organizzazioni occulte, la posizione di società che abbiano evaso mediante sottofatturazioni idonee a creare all'estero fondi neri nella disponibilità dei soci. In mancanza della nuova forma di ravvedimento la voluntary avrebbe, infatti, difficilmente interessato attività estere ricollegabili a imprese. Occorre tuttavia favorire l'utilizzo congiunto e coordinato delle due procedure sia riconoscendo il credito per le eventuali imposte estere sia evitando forme di doppia imposizione economica qualora i redditi conseguiti all'estero grazie alla sottofatturazione venissero tassati integralmente, sia in capo alla società italiana (con Ires) sia in capo al socio (con Irpef) detentore della provvista estera così formata. Ad esempio, tale risultato sarebbe realizzabile prevedendo che in casi simili i redditi esteri siano tassabili nell'ambito della voluntary come dividendi oppure disponendo la non imposizione in capo ai soci qualora i fondi esteri rientrassero nella società, patrimonializzandola, per effetto delle procedure in esame. Quest'ultima soluzione lascerebbe comunque ferme le violazioni del quadro RW dei soci attesa la disponibilità dei fondi "neri" societari (Cassazione 9320/2003, 17051/2010 e 17052/2010), da sanare con la voluntary.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

